



TRIBUNALE DI NAPOLI

Giudice del lavoro e della previdenza

Udienza di comparizione del XVIII.II.XX

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Dinanzi al Tribunale, in persona della dott.ssa EEEEE, nella causa civile indicata in epigrafe con

OGGETTO: retribuzione

TRA

TULLIA rappresentato e difeso dall'avv. CAIO

Ricorrente

E

MEVIA rappresentato e difeso dall'avv. SEMPRONIO

Resistente

Sono comparsi dinanzi al tribunale la ricorrente, assistito dall'avv. CAIO, il quale si riporta al ricorso di cui deposita copia notificata il xx.xii.xix e ne chiede l'accoglimento, nonché la resistente assistita dall'avv. SEMPRONIO che si riporta alla memoria.

Il Giudice dispone il libero interrogatorio delle parti,

La ricorrente dichiara: "prendevo 6 euro all'ora, confermo che non ho avuto il pagamento delle ferie e della tredicesima e della liquidazione.

La resistente dichiara: "non mi trovo con le date non ha iniziato nel VII ma nel IX fino al XIII e poi veniva solo due volte a settimana, faceva 4 ore due volte erano 8 oresettimanali".

Il giudice chiede: "In che giorni veniva?"

risponde: "veniva due volte a settimana".

Il giudice ripete: "in che giorni veniva?"

Risponde: "ora i giorni non li ricordo perché andava anche da mia sorella, si alternava tra me e mia sorella".

La ricorrente dichiara: "prima andavo I giorni dispari e poi dal XIII anni lunedì e giovedì".

Il giudice, letti gli articoli 91, 92, 96, 420 c.p.c.

formula la seguente proposta conciliativa:

"Che le parti si accordino versando alla ricorrente la somma di € 4.000,00 oltre ad un contributo spese legali.

La ricorrente dichiara di accettare

La resistente dichiara di accettare

Tuttavia le parti e i difensori fanno presente che parte ricorrente vuole 4.000,00 oltre spese mentre parte resistente offre 4.000,00 omnia.

Le parti dopo breve sospensione rientrano in aula e dichiarano unitamente ai loro difensori che é stato raggiunto un accordo per euro 4.500,00 omnia e chiedono breve rinvio per formalizzare.

Il giudice rinvia per la formalizzazione dell'accordo all'udienza del XXVI/II/XX ore 11,00.

Il giudice rilegge il verbale le parti confermano le loro dichiarazioni e non sottoscrivono attesa la natura telematica del verbale.

Tanto è verbale

Il Giudice del Lavoro

EEEEE

A SEGUIRE L'UDIENZA DI DISCUSSIONE OVE LE PARTI RAGGIUNGONO L'ACCORDO



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO-PREVIDENZA

G. D. Cons. EEEEE n.r.g. XXXX/IX

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno XX il giorno XXVI del mese II, innanzi a noi dssa EEEEE, Giudice del Lavoro presso it Tribunale di Napoli, sono comparsi:

1) la Sig.ra TULLIA, nata a, c.f. (.....), rapp.ta e difesa dagli Avv.ti CAIO, c.f. (.....), e CAIETTO, c.f (.....), presso i quali elett.te domicilia in, alla Via-----, in virtu di procura in atti;

2) la Sig.ra MEVIA, c.f. (.....) dom.ta in..... alla Via....., rapp.ta e difesa dall'Avv. SEMPRONIO, c.f.(.....), presso I quale elett.te domicilia in alla Via...in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

PREMESSO

-che La Sig.ra TULLIA, con ricorso notificato il XX.XII.XIX, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, la Sig.ra MEVIA onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di € 8.438,21 per pretese differenze paga ed indennita di fine rapporto;

che nel giudizio, recante it n.r.g. XXXX/XIX ed assegnato al Giudice Dssa EEEEE, si e' costituita la resistente impugnando la domanda di cui ha chiesto it rigetto perche infondata in fatto ed in diritto, ritenendo di aver corrisposto, nel periodo di vigenza del contratto di lavoro, tutto quanto dovuto in ragione della prestazione effettivamente resa, con rivalsa delle spese del processo;

- che, per i buoni uffici interposti dal Magistrato all'udienza del XVIII.II.XX le parti intendono conciliare e transigere, come in effetti espressamente conciliano e transigono la presente lite ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

ART.1- La premessa costituisce parte essenziale del presente atto ed ha tra le parti valore di patto. Il Giudice avverte le parti delle conseguenze di definitività dell'accordo. Le parti se ne dichiarano già edotte.

ART.2- La Sig.ra TULLIA al solo e unico fine di transigere e conciliate la presente controversia, dichiara di rinunciare, come in effetti espressamente e senza riserva alcuna rinunzia, al diritto ed all'azione fatti valere con it ricorso in epigrafe richiamato.

ART.3- La Sig.ra MEVIA, prendendo atto della suddetta rinunzia al diritto e all'azione fatti valere con it ricorso de quo, a titolo di transazione e senza riconoscimento alcuno circa le pretese rivendicate nell'atto introduttivo, ovvero al solo e unico fine di conciliate la presente controversia ed ogni altra possibile ed eventuale, offre e versa in favore della Sig.ra TULLIA, la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquento/ 00), comprensiva di contributo spese legali, a titolo di liberalità e comunque a transazione e saldo di ogni e qualsiasi diritto, ragione o causa eventualmente maturati e comunque ricollegabili al lavoro prestato presso la convenuta; a titolo esemplificativo ma non esaustivo per: paga base, contingenza, straordinario, permessi, festivi, ferie lavoro notturno, mensilita aggiuntive, EDR, indennita di preavviso e T.F.R., ancorche non fatti valere nel ricorso in premessa richiamato; diritti che, pertanto, sono da intendersi come espressamente rinunziati. Detto importo, viene corrisposto in favore della sig.ra TULLIA all'atto della sottoscrizione del presente verbale di conciliazione con le seguenti modalità: € 1.000,00 in contanti ed € 3500, mediante assegno circolare che viene materialmente consegnato alla ricorrente contestualmente.

ART.4- La Sig.ra TULLIA accetta la somma di € 4.500,00 (quattromilacinquento/00) nonche le causali per le quali essa viene versata e, ritenendosi pienamente soddisfatta, dichiara di null'altro avere pia a pretendere dalla Sig.ra MEVIA, per qualsiasi titolo, ragione o causa anche se non indicati nel ricorso introduttivo del giudizio de quo, rilasciando alla stessa, con la sottoscrizione del presente atto. amniamime e liberatoria quietanza a saldo.

ART.5 — Le parti dichiarano di ritenere tra le stesse compensate le spese del giudizio, ognuno facendosi carico delle spese e competenze professionali dei rispettivi difensori costituiti, i quali, pertanto, sottoscrivono it presente atto ai fini della rinunzia al vincolo della solidarieta ex art. 68 L.P.

FIRME DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI

Il Giudice del Lavoro
dssa EEEEE

A SEGUIRE NELLA STESSA UDIENZA LA PRONUNCIA DI ESTINZIONE



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Udienza di discussione del XXVI.II.XX

ORDINANZA DI ESTINZIONE

Ai sensi degli artt. 2113 c.c., 306, 420 c.p.c.

Dinanzi al Tribunale, in persona della d.ssa EEEEE, nella causa civile indicata in epigrafe
avente ad

OGGETTO: riconoscimento rapporto di lavoro subordinato, retribuzione

TRA

TULLIA rappresentata e difesa dagli avv.ti CAIO e CAIETTO

Ricorrente

E

MEVIA rappresentato e difeso dall' avv. SEMPRONIO

Resistente

Sono comparsi dinanzi al tribunale per parte ricorrente l'avv. CAIO nonché la ricorrente
di persona e per parte resistente l'avv. SEMPRONIO e la resistente di persona.

I procuratori chiedono darsi atto della intervenuta conciliazione e disporsi l'estinzione del
giudizio; l'avv. SEMPRONIO chiede l'autorizzazione al ritiro della produzione.

IL GIUDICE,

visto il verbale di udienza in data XVIII.II.XX in cui ha formulato ex art. 420 c.p.c. una
precisa proposta conciliativa, ACCETTATA DALLE PARTI,

sentiti i difensori e le parti,

preso atto dell'accordo sulle spese contenuto nel verbale di conciliazione

letti gli artt. 306 e 420 c.p.c., nonché 2113 c.c.;

DISPONE

L'estinzione del giudizio.

Autorizza al ritiro della produzione l'avv. SEMPRONIO che firma per il ritiro in calce alla
copia del decreto di fissazione dell'udienza in atti.

Il Giudice del Lavoro

EEEEEE